




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



PROVINCIA DI TORINO
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Torino, 11 APR. 2006

atto n. 85-118000/2006
(numero-protocollo/anno)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI.

SOCIETA': R.D.A. S.r.l.

SEDE LEGALE: STRADA LANZO, 112/12 - 10100 TORINO

SEDE OPERATIVA: STRADA DEL FRANCESE, 97/2B - 10100 TORINO

(N.C.E.U. Fg.1 - part.84 sub.1)

P.IVA: 08869280019

POS.N.: T052944

PREMESSO CHE:

- in data 04/08/2005 la Società in oggetto ha presentato istanza ex D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. finalizzata all'approvazione del progetto e al contestuale conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per lo svolgimento dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, nel Comune di Torino, Strada del Francese n. 97/2b; il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro presso cui trasferire l'attività già autorizzata ed operante nel Comune di Torino, in Strada Lanzo n. 112;
- in data 06/10/2005 il progetto è stato esaminato in sede di Conferenza ex art. 27, comma 8 del D.Lgs 22/97 e s.m.i; a seguito dell'istruttoria svolta, delle osservazioni formulate dai soggetti intervenuti alla Conferenza, e dei pareri espressi dagli Enti competenti, con nota prot. n. 459621 del 14/11/2005 gli Uffici provinciali del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale - hanno chiesto al soggetto istante di inviare documentazione integrativa di approfondimento supplementare, riguardante in sintesi: posizione autorizzativa della tettoia mobile da utilizzarsi per la bonifica degli autocarri, sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui domestici, sistema di mascheramento e recinzione perimetrale, quantitativi massimi di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non, modalità di movimentazione dei rifiuti, piano di ripristino ambientale, impatto acustico, analisi geologica-idrogeologica dell'area, cronoprogramma di dismissione dell'impianto ubicato in Strada Lanzo n. 112 a Torino.
- la documentazione integrativa suddetta è stata trasmessa in data 21/12/2005 (prot. prov.le n. 507957 del 28/12/2005);
- con note prot. n. 4935 del 9/01/2006 e n. 4923 del 9/01/2006, gli Uffici provinciali del Servizio Gestione Rifiuti hanno richiesto al Comune, all'ARPA, all'ASL territorialmente competenti, e alla Regione Piemonte - Settore Decentrato O.O.P.P. e Difesa Assetto Idrogeologico, un parere in merito alla relazione tecnica supplementare inviata in data 21/12/2005;
- con riferimento alla menzionata nota del 9/01/2006 i competenti Uffici dell'ARPA hanno trasmesso il 30/01/2006 un parere relativo agli aspetti geologici, con il quale, alla luce della



ridotta soggiacenza della falda, si raccomanda attenzione nel valutare i sistemi di contenimento dei rifiuti;

- il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino, con nota prot. n. 1357 del 26/01/2006, ha fornito riscontro alla richiesta di parere del 09/01/2006, chiedendo le seguenti integrazioni: estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, precisazioni sui bacini di contenimento, impatto acustico previsionale dell'attività, cronoprogramma di dismissione dell'impianto ubicato in Strada Lanzo n. 112 a Torino;
- con nota prot. n. 6556 del 8/02/2006, la Regione Piemonte - Settore Decentrato O.O.P.P. e Difesa Assetto Idrogeologico ha comunicato che, per quanto di propria competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività in oggetto;
- con riferimento alle osservazioni poste dal Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino del 26/01/2006, la Società R.D.A. S.r.l. ha trasmesso in data 20/02/2006 (prot. prov.le n. 57482 del 20/02/2006) la documentazione integrativa richiesta;
- in data 24 febbraio 2006, con nota prot. n. 2892 del 23/02/2006, il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato il 04/08/2005 e successive integrazioni del 21/12/2005 e del 20/02/2006;
- alla luce della documentazione integrativa trasmessa dalla Società R.D.A. S.r.l., gli Uffici del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche hanno richiesto in data 27/02/2006 un parere al Settore Servizi per l'Edilizia del Comune di Torino in merito agli aspetti urbanistici ed edilizi;
- in data 31/03/2006 (prot. n. 1133/06 del 23/03/2006), il competente Settore del Comune di Torino ha fornito favorevole riscontro alla nota sopra citata, comunicando che nulla osta sotto il profilo urbanistico ed edilizio al rilascio del permesso di costruire per le opere da realizzarsi nell'impianto, e comunicando che, previo adempimento delle procedure amministrative del caso, sarà a breve rilasciato il titolo abilitativo edilizio specifico;
- il regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)" prevede che i titolari dei centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso e i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti, debbano presentare un piano di prevenzione e di gestione nei tempi definiti dall'autorità competente;
- la Società R.D.A. svolge, in area delimitata posta all'interno del fabbricato, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 33 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (numero di iscrizione 661/2005).

CONSIDERATO CHE:

- il sito è contraddistinto al Foglio 1 - part.84 sub.1 N.C.E.U. del Comune di Torino e ricade, secondo il vigente P.R.G.C., in area "Zone urbane consolidate per attività produttive - area normativa IN - aree per le attività produttive" compatibile con l'attività di cui trattasi (parere Comune di Torino prot. n.6458 del 18/10/2005);
- l'area oggetto dell'attività ha estensione complessiva pari a 3486 m² di cui 1719 m² coperti, ed è nella disponibilità della Società R.D.A. S.r.l. mediante contratto di locazione;
- le operazioni di trattamento nonché lo stoccaggio dei veicoli e dei rifiuti pericolosi avverrà esclusivamente in aree coperte;
- la pavimentazione della superficie esterna dell'impianto verrà interamente ricostruita al fine di escludere possibili interferenze negative connesse alla escursione della falda idrica più superficiale;
- la documentazione integrativa trasmessa il 21/12/2005 e il 20/02/2006 soddisfa i quesiti formulati in sede di Conferenza di Servizi del giorno 06/10/2005 e successivi pareri pervenuti;
- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei

materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi ex art. 46 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. sono riconducibili, dalla lettura del nuovo Codice Catalogo Europeo Rifiuti di cui alla Decisione Comunitaria n. 2001/118/CE del 16/1/2001, al codice di seguito riportato:

- [16.01.04], veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi".

- Dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale e operativo:

RIFIUTI PERICOLOSI:

- olii, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08];
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al COD CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al COD CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui al codice CER [13.07.01], [13.07.03];

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
- pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
- serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
- vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
- plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
- pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
- liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
- veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
- metalli ferrosi, di cui al COD CER [16.01.17];
- parti di ricambio recuperate.

- Ai sensi del comma 2 art.10 del regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)", i titolari delle attività e degli impianti esistenti presentano all'autorità competente un piano di prevenzione e di gestione entro il 31/12/2006.

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. la realizzazione delle opere secondo il progetto allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione presentato dalla Società R.D.A. S.r.l. in data 04/08/2005 e successive modifiche e integrazioni, per l'allestimento del centro di cui sopra, ubicato in Via Rivarolo Strada del Francese n. 97/2b, per la messa in sicurezza, la demolizione il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto;
- di procedere al rilascio dell'autorizzazione ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per l'esercizio del centro stabilendo, anche alla luce del D.Lgs. 209/2003, le prescrizioni da osservarsi per l'esercizio dell'attività;
- di stabilire che, alla luce delle disposizioni di cui al punto 5.1.b) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003, la rimozione dei serbatoi di gas compresso e l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; è fatto pertanto divieto di ritirare i veicoli alimentati a gas metano e gpl (anche con serbatoi vuoti) ove l'impianto non sia dotato di idonea apparecchiatura per l'estrazione dei gas medesimi;
- di stabilire che, in riferimento alla disciplina contenuta nel D.lgs. 209/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", alla luce della localizzazione del sito e delle sue caratteristiche, specifiche prescrizioni tecnico gestionali finalizzate a minimizzare i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività;
- che con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i., e che l'attività in oggetto rientra in quelle indicate al punto E) dell'allegato B alla deliberazione medesima, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata;
- che il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
- di subordinare l'esercizio della suddetta attività alla prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla menzionata DGR del 12/06/2000 nonché alla trasmissione alla Provincia del titolo abilitativo edilizio relativo alla tettoia esterna, e del certificato di collaudo finale (a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale) delle opere da realizzare;
- di demandare la valutazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento a separata procedura istruttoria in ottemperanza al D.P.G.R. del 20/02/2006 n. 1/R "regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 61/2000);
- di prescrivere, alla luce dell'istruttoria svolta, che la Società R.D.A. S.r.l. presenti, successivamente all'inizio dell'attività, una relazione a firma di tecnico professionista abilitato nella materia, relativa al monitoraggio fonometrico dell'impatto acustico generato dall'impianto, finalizzato a verificare che le immissioni di rumore negli ambienti abitativi più vicini siano inferiori ai valori consentiti dalla vigente normativa.

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 compete al dirigente l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi

espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del medesimo decreto;

- a norma dell'art. 107, comma 3, lettera f) del decreto succitato, è attribuita al dirigente l'adozione delle autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- tale quadro di competenze è ribadito dall'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- spetta pertanto al dirigente l'adozione del presente provvedimento, costituendo lo stesso espressione dell'attività di gestione tecnica e amministrativa;

VISTI:

- il D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. di attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti, ed in particolare l'Art.27 relativo all'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché l'Art.28 relativo all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;
- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica CER dei rifiuti, ed in particolare:
- la Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE;
- l'art.15 della Legge n. 443/2001;
- la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/2002 (pubblicata sulla G.U. del 10/05/2002 n.108): istruzioni per la corretta applicazione del nuovo CER;
- il D.P.R. n. 203 del 24/05/88 e s.m.i.;
- la Legge 21/01/1994 n.61;
- la normativa nazionale e regionale relativa al conferimento di funzioni alle Province, ed in particolare:
- la L.R. n. 24 del 2002;
- il D.Lgs n.112 del 31/03/1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- la L.R. n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n.112/1998;
- i D.P.C.M. del 12/09/2000, 12/10/2000 e 16/11/2000 recanti individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs n.112/1998;
- il D.lgs 209/2003, e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del Dlgs medesimo;
- la D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. di approvazione dei nuovi criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

- 1) di **approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. la realizzazione delle opere in progetto, allegato come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) alla presente determinazione, depositato presso gli Uffici dello scrivente Servizio, presentato dalla



Società Società R.D.A. S.r.l. – sede legale Strada Lanzo n.112/12, Torino - in data 04/08/2005, e successive modifiche e integrazioni, per l'allestimento del centro di raccolta ubicato in Strada del Francese n.97/2b, nel Comune di Torino (N.C.E.U. Fg.1 – part.84 sub.1), per la messa in sicurezza, la demolizione il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto. Gli elaborati ricompresi sotto la lettera A) sono di seguito elencati:

PROGETTO DEL 5 AGOSTO 2005

(PROT. PROVINCIA N274261 DEL 16 MAGGIO 2005)

ALL. 1 – ISTANZA

ALL. 2 – SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO

ALL. 3 – CONTRATTO DI LOCAZIONE

ALL. 4 – VISURA CAMERALE

ALL. 5 – RELAZIONE TECNICA

ALL. 6 – ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE, ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE, SCHEDA CATASTALE

ALL. 7 – PLANIMETRIA

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 28 DICEMBRE 2005

(PROT. PROVINCIA 507957 DEL 28 DICEMBRE 2005)

ALL. 8 – LETTERA DI TRASMISSIONE

ALL. 9 – RELAZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO AL 209/2003

ALL. 10 – SCHEDA TIPOLOGIA RIFIUTI

ALL. 11 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

ALL. 12 – INDAGINE GEOLOGICA, IDROGEOMORFOLOGICA, IDROLOGICA E PEDOLOGICA

ALL. 13 – PLANIMETRIA DIMOSTRATIVA VIABILITA' IMPIANTO

ALL. 14 – PLANIMETRIA DIMOSTRATIVA DEI CAROTAGGI

ALL. 15 – PLANIMETRIA DIMOSTRATIVA IMPIANTO

ALL. 16 – PLANIMETRIA DIMOSTRATIVA IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 20 FEBBRAIO 2006

(PROT. PROVINCIA 57482 DEL 20 FEBBRAIO 2006)

ALL. 17 – LETTERA DI TRASMISSIONE

ALL. 18 – RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

ALL. 19 – FOTOCOPIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SANITARIA E CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE, FOTOCOPIA RICHIESTA PRESA D'ATTO PER LE OPERE EDILIZIE, RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA' AI VIGILI DEL FUOCO



- 2) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., a partire dalla data di favorevole accoglimento della certificazione di collaudo delle opere autorizzate nel presente atto, l'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, per una durata di **cinque anni**, nei limiti delle seguenti capacità massime di stoccaggio:
- 15 veicoli da bonificare(15 t) [cod. CER 16.01.04];
 - 15 veicoli già bonificati (messi in sicurezza)(12 t) [cod. CER 16.01.06];
 - 2 autocarri da bonificare(6 t) [cod. CER 16.01.04];
 - 1 autocarro bonificato (messo in sicurezza)(2,8 t)[cod. CER 16.01.06].
- 3) Di stabilire, al fine di minimizzare i potenziali impatti derivanti dall'attività, le prescrizioni da osservarsi per l'esercizio, contenute negli allegati B) e C) della presente autorizzazione.
- 4) Di **subordinare** l'inizio dell'esercizio della suddetta attività alla prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., nonché ai **seguenti adempimenti**:
- 4.1) trasmissione alla Provincia – Servizio Gestione Rifiuti del titolo abilitativo edilizio relativo alla tettoia esterna adibita allo stoccaggio dei veicoli da bonificare e alla messa in sicurezza degli autocarri.
- 4.2) trasmissione alla Provincia – Servizio Gestione Rifiuti e per conoscenza all'ARPA e al Comune di Torino, di un certificato di collaudo finale (a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale) relativo alla ultimazione e conformità al progetto di tutte le opere da porre a servizio dell'attività con particolare riferimento a:
- 4.2.a) tettoia esterna adibita allo stoccaggio dei veicoli da bonificare e alla messa in sicurezza degli autocarri.
 - 4.2.b) superficie impermeabilizzata esterna, (deve essere garantita l'integrale protezione del suolo e della falda idrica sottostante);
 - 4.2.c) bacini di contenimento dei rifiuti liquidi (verificandone in sito la tenuta idraulica);
- 5) Di **demandare** all'Autorità competente la valutazione del piano di prevenzione e gestione da presentarsi, entro il 31 dicembre 2006, ai sensi del regolamento regionale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R) recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".
- 6) Entro **centottanta giorni** dalla data di effettivo inizio dell'attività dovrà essere trasmessa alla Provincia, Servizio Gestione Rifiuti, e per conoscenza all'ARPA, Dipartimento di Torino, una relazione a firma di tecnico professionista abilitato nella materia, relativa ad un monitoraggio fonometrico dell'impatto acustico generato dall'impianto, finalizzato a verificare che le immissioni di rumore negli ambienti abitativi più vicini siano inferiori ai valori consentiti dalla vigente normativa.
- 7) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003, la rimozione dei serbatoi di gas compresso e l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; **è fatto pertanto divieto di ritirare i veicoli alimentati a gas metano e gpl** (anche con serbatoi vuoti) ove l'impianto non sia dotato di idonea apparecchiatura.



- 8) Entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di regolare collaudo dell'impianto autorizzato dovranno essere presentate alla Provincia di Torino - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, é sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della provincia delle garanzie prestate. Nel caso in cui le garanzie non fossero presentate entro il suddetto termine, é facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- 9) Entro **novanta giorni** dalla data di inizio dell'attività, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Torino copia dell'atto di classificazione di industria insalubre.
- 10) L'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, é da ritenersi valida solo se l'istante é in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno, ed é rinnovabile; a tal fine, entro **centottanta giorni** dalla scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda alla Provincia di Torino corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente atto é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Torino, 11 APR. 2006

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)



Handwritten initials

Prescrizioni di carattere tecnico – gestionale



L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegata alla domanda presentata, e nelle successive integrazioni citate nel presente atto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi.
- 2) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.*
- 3) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi, (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
- 4) Tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. 22/97 e s.m.i., dal D.Lgs 209/2003, nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.
- 5) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta l'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
- 6) Non è ammessa la sovrapposizione dei veicoli non bonificati; è ammessa la sovrapposizione delle carcasse già bonificate, nel numero massimo di due da stoccarsi nell'area evidenziata nella planimetria trasmessa il 21/12/2005;
- 7) Le operazioni di bonifica delle vetture dovranno avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uopo destinate. Tali operazioni dovranno essere effettuate entro **DIECI GIORNI** dalla data di presa in carico del veicolo in ingresso presso il centro.
- 8) Il periodo di permanenza massimo dei veicoli già bonificati presso il centro è fissato in **CENTOTTANTA GIORNI**, decorrenti dalla data di rilascio al proprietario del veicolo della certificazione di cui all'art. 46 comma 4 del dlgs 22/97 e s.m.i.
- 9) È fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 46 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.
- 10) Lo stoccaggio degli oli esausti, provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna per una capacità massima che **non deve superare, in qualunque condizione, il quantitativo di 500 litri**; i contenitori devono essere collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire, tra l'altro, facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore.

- 10.a) l'olio esausto detenuto deve essere conferito direttamente al Consorzio Obbligatorio degli oli usati oppure ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine.
- 11) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto di quanto di seguito riportato:
- 11.a) I contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata.
- 11.b) il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i NOVANTA gg.
- 12) I contenitori delle tipologie di cui al punto 10), oli esausti, e dei rifiuti liquidi devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003, al fine escludere la diffusione di inquinanti - per effetto di accidentali sversamenti - sul/nel suolo.
- 13) Il periodo di permanenza presso l'impianto degli oli e dei rifiuti liquidi non potrà superare i NOVANTA giorni.
- 14) Le operazioni di deposito dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.
- 15) Devono predisporre mezzi di rapido intervento antincendio, in regola con la normativa di settore.
- 16) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.
- 17) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.
- 18) I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.
- 19) Le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite **omogenee di materiale già selezionato** che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo.
- 20) Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di nylon, ecc).
- 21) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 46 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

ALLEGATO C

Prescrizioni di carattere amministrativo:

- 1) In caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R. almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) In caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R. L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante lettera A.R., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; entro lo stesso termine, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Comune territorialmente competente una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto al competente Albo professionale, di descrizione delle modalità di ripristino ambientale finale dell'area, che dovrà risultare fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate.;
- 4) Deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto.
- 5) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs 22/97 e s.m.i. integrato dal D.lgs 209/2003.
- 6) La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.

La presente copia, composta di n. 11.....
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 11 APR. 2006.....



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Vincenza Ferretti

[Handwritten mark]

Torino, 20 APR. 2006

Protocollo n. 127403 /LB3/MG

Posizione n. TO52944 (garanzie)

*Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta*


Spett.le Soc.
R.D.A. s.r.l.
Str.da Lanzo, 112/12
10100 TORINO

OGGETTO: D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i. - garanzie finanziarie previste per operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97.
Comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie.
Sede operativa: Str.da del Francese, 97/2B - Torino

Si comunica che la Provincia di Torino ha **accettato** le garanzie finanziarie di cui alla Fidejussione Bancaria n. 460830468573 del 14/04/2006, emessa dalla Società UniCredit Banca d'Impresa di Torino, a copertura della Vs. attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, autorizzata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 85-118000/2006 del 11/04/2006.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
(Sig.ra Maria Garzo)



MG/CS

RACCOMANDATA



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

www.provincia.torino.it

Protocollo n. 390775 /LB3/GL/GB

Posizione n. T052944

*Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta*

Torino, 31 OTT. 2006

Spett.le Società
R.D.A. S.r.l.
Strada Lanzo n. 112/12
10100 TORINO

e, p.c. Egr. Sig. Sindaco
del Comune di
10100 TORINO

Spett.le ARPA
Dipartimento provinciale Torino
Via S. Domenico 22b
10122 TORINO

OGGETTO: – Società R.D.A. S.r.l. - Autorizzazione alla raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi.
Sede operativa: strada del Francese n. 97/2B - Torino.

Con riferimento all'impianto in oggetto, si attesta con la presente che in data 10/10/2006 è pervenuta la documentazione di certificazione di cui al punto 4.2a) della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 85-118000 del 11/04/2006 e alla successiva nota prot. prov.le. n. 128150 del 20/04/2006.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Giulio Locantore)

Visto: Il Dirigente del Servizio
(Dott. Guillermo Filippini)

GL/GB

RACCOMANDATA RR



SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

www.provincia.torino.it

Protocollo n. 128150/LB3/GL/

Posizione n. T052944

**Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta**

Torino, **20 APR. 2006**

Spett.le Soc.
R.D.A. s.r.l.
Strada Lanzo, 112/12
10100 TORINO

e, p.c.

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di
10100 TORINO

Spett.le ARPA
Dipartimento provinciale Torino
Via S. Domenico 22b
10122 TORINO

OGGETTO: D. Lgs. 22/97 e s.m.i. - Artt. 27 e 28 – Autorizzazione all'attività di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore fuori uso. Sede operativa: Str. del Francese 97/2B – Torino.

Con riferimento all'impianto in oggetto, si attesta con la presente che in data 14/4/2006 (prot. prov.le n. 126043 del 19/4), 18/4 (prot. prov.le n. 127764 del 20/4) e 20/4 (prot. prov.le n. 127696 del 20/4), sono pervenuti gli elaborati di certificazione del collaudo finale relativo alle opere e alle strutture realizzate presso il sito medesimo, in ottemperanza ai punti 4.2b) e 4.2.c) dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 85-118000 dell'11/4/2006.

Stante quanto sopra, pertanto, nulla osta all'inizio dell'attività presso il sito, con l'avvertenza che, come da impegno sottoscritto con la suddetta nota prot. n. 127695, l'utilizzo della tettoia esterna retrattile resta subordinato al conseguimento del relativo titolo abilitativo edilizio, nonché al favorevole accoglimento della certificazione di collaudo indicata al punto 4.2.a) della menzionata determinazione provinciale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Visto: Il Dirigente del Servizio
(Dott. Guglielmo Filippini)

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giulio Locantore)

R.D.A. Srl
Strada del Francese 97/2b
10100 - TORINO

Spett.le
Provincia di Torino
Area Ambiente, Parchi Risorse Idriche
e Tutela della Fauna
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Via Valeggio n. 5
10128 - TORINO

OGGETTO: integrazioni

Alla presente si allega, come da prescrizione n. 6 della determina di autorizzazione alla demolizione di veicoli rilasciata in data 1/04/2006 con il n. 85-118000/2006 certificato relativo ad impatto acustico.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Torino li, 21 settembre 2006

